



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
 Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIM.AOODRVE.UFF.III
 (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed il relativo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante "Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico 9 ottobre 2025, n. 2939, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

VISTI, altresì, l'Allegato 2 del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, nonché il Decreto Dipartimentale 3 novembre 2025, n. 3287, relativi alle aggregazioni interregionali, ai sensi dei quali la regione Veneto è individuata quale responsabile della procedura concorsuale per la classe di concorso AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) – anche per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Piemonte;

VISTO il decreto di questa Direzione n. 6089 del 24 dicembre 2025, con il quale sono state ripartite tra l'Ufficio III di questa Direzione e gli Uffici di Ambito Territoriale dell'U.S.R. Veneto le attività finalizzate allo svolgimento della procedura concorsuale indetta con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, ai sensi del quale "l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione";

VISTO l'art. 9, comma 1, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, il quale dispone che la graduatoria dei vincitori "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali";

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 9, comma 1, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, ai sensi del quale "La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate";

VISTO il decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, recante *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027"*;

VISTI, in particolare, gli allegati al suddetto decreto *sub A. Personale docente. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/27, e sub B. Ripartizione regionale del contingente nazionale*;

RICHIAMATO il decreto di questa Direzione n. 2456 del 23 giugno 2026 e s.m.i., di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 9 ottobre 2026, n. 2939, per la classe di concorso AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA), per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Piemonte, nonché, per le sole regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, delle relative integrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto direttoriale;

VISTA la comunicazione in data 18 settembre 2026, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha richiesto a questa Direzione, quale Ufficio responsabile della procedura concorsuale in argomento, l'integrazione, nel rispetto dei posti messi a bando, della relativa graduatoria di merito, a seguito di rinunce sopravvenute all'espletamento delle operazioni di immissioni in ruolo;

VISTO l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio previsto per il superamento delle prove concorsuali ma non rientranti nella citata graduatoria di merito;

VISTO l'elenco nominale fornito dall'USR per l'Emilia Romagna dei candidati aventi titolo allo scorrimento in base ai criteri di cui sopra;

RILEVATO che l'Allegato A del D.M. n. 136 del 10 luglio 2026 prevede che *"In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lett. d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva). Le graduatorie degli idonei di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 vengono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per merito e, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso, non sono suscettibili di surroghe in caso di rinuncia"*;

RITENUTO necessario procedere allo scorrimento per rinuncia della graduatoria di merito di cui trattasi;

RITENUTO altresì necessario, per l'effetto di quanto sopra riportato, procedere all'aggiornamento dell'elenco dei candidati idonei ai sensi del citato articolo 9, comma 2, del D.D.G. 2939/2025;

DECRETA

Art. 1) Per le ragioni esposte in premessa, è integrata, a seguito di rinunce, la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nonché al Decreto direttoriale 9 ottobre 2025, n. 2939, per la classe di concorso **AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)** – per la regione Emilia Romagna, come da elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riportante esclusivamente le posizioni che non risultino aver rinunciato ad eventuale proposta di nomina, nonché quelle oggetto di integrazione per effetto del presente provvedimento.

Art. 2) Conseguentemente, è aggiornato, per la predetta regione, l'elenco dei candidati idonei ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.D.G. 2939/2025, il quale viene determinato con esclusivo riferimento alle posizioni per merito, secondo quanto previsto dall'Allegato A al D.M. n. 136 del 10 luglio 2026.

Art. 3) Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, la graduatoria di merito e l'elenco dei candidati idonei di cui al comma 2 del medesimo articolo, vengono trasmessi al sistema informativo del Ministero e sono pubblicati nell'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Art. 4) L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento all'albo on line e sul sito web di questo USR per il Veneto.



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL DIRETTORE GENERALE
Marco BUSSETTI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*